



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017
Repertorio n. 6922 Raccolta n. 5336

VERBALE DI TRASFORMAZIONE DI
ASSOCIAZIONE IN FONDAZIONE
ai sensi dell'art. 42 bis C.C..

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trentuno luglio duemilaventiquattro in Trento, nel mio Studio, alle ore 8.30

31 luglio 2024

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, assistito dai testimoni:

- BRUNEL GIOIA, nata a Bolzano il giorno 3 agosto 1979, domiciliata in Trento, via Torre Verde n. 25;
- SPADA PAOLA, nata a Verona il giorno 15 giugno 1992, domiciliata in Trento, via Torre Verde n. 25;

su richiesta del signor:

- **DI CRISTINA DANIELE** nato a Trento il giorno 5 novembre 1971, domiciliato per la carica presso l'Associazione di seguito specificata, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta denominata

"ENACTUS ITALIA ONLUS"

con sede in Trento (TN), via Dordi n. 8, Codice Fiscale 02439660222, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 settembre 2016;

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea di detta Associazione, tenuta, esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e ss.mm., da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla L. 5 marzo 2024 n. 21.

Allo scopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto signor DI CRISTINA DANIELE ai sensi della disposizione appena citata e della cui identità personale e qualifica sono certo, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il signor DI CRISTINA DANIELE il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata convocata ai sensi dello statuto sociale vigente e si trova qui riunita in prima ed unica convocazione;
- l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare e comunque in forma totalitaria, in quanto vi partecipano, in proprio in videocollegamento:

* la "FONDAZIONE CARITRO CASSA DI RISPARMIO TRENTO E ROVERETO" con sede in Trento, via Calepina n. 1, in persona del dott. Schoensberg Carlo, Codice Fiscale SCH CRL 82L07 H612S;

* la società "ELIS INNOVATION HUB S.R.L." con sede in Roma, via Sandro Sandri n. 81, in persona del signor De Propriis Luciano, Codice Fiscale DPR LCN 75A04 H501H e della signora Serpietri Marta, Codice Fiscale SRP MRT 85P44 H501B;

* la società "NEXT4INTERNATIONAL S.R.L." a socio unico con sede in Roma,

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

REGISTRATO A
TRENTO
IL 07/08/2024
AL N. 19465
SERIE 1T
EURO 200,00

via Sicilia n. 125, in persona del signor Macina Roberto, Codice Fiscale MCN RRT 84E29 H501D;

- del Consiglio Direttivo, oltre al comparente, quale Presidente, partecipano in videocollegamento i signori De Nicola Alessandro e Iori Michele, in telecollegamento la signora Floris Paola Lucia, mentre sono assenti giustificati i signori Ceresa Marco e Lunelli Camilla;
- tutti i partecipanti, in applicazione del principio di diritto espresso dall'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e ss.mm. dichiarano di ritenere non necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il Notaio verbalizzante;
- tutti i documenti che verranno qui allegati e/o citati (a tal fine trasmessi a me Notaio) sono stati già ampiamente condivisi e concordati tra le parti interessate;
- tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione. Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea, e comunque in forma totalitaria, e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Atto di trasformazione in Fondazione di Partecipazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente premette che:

- in data 15 settembre 2016 è stata costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ENACTUS ITALIA ONLUS" con sede in Trento (TN), via Dordi n. 8, Codice Fiscale 02439660222;
- che ora gli associati hanno deciso di trasformare l'Associazione in Fondazione di partecipazione, che subentrerà quindi in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Associazione stessa, senza riserve né eccezioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis c.c.;
- il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 42 *bis* C.C., ha predisposto la relazione dell'Associazione contenente la situazione patrimoniale dell'Associazione, nonché l'elenco dei creditori dell'Associazione, riferita alla data del 30 giugno 2024, che viene allegata al presente atto sotto la lettera "**A**";
- il Consiglio Direttivo, ai sensi e in conformità all'art. 2500 sexies comma 2 C.C., ha predisposto la relazione dell'Associazione che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione, che viene allegata al presente atto sotto la lettera "**B**";
- ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica fondazionale, è stata redatta la **relazione giurata**, riferita alla data del 30 giugno 2024, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "**C**", dalla dott.ssa Camillo Giulia, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto a al n. 738/A e al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 04/06/2018 al n° 180008, asseverata con giuramento in data 29 luglio 2024 giusta verbale a mio rogito, rep. 6921;
- il Presidente, a nome dell'intero Consiglio Direttivo, dichiara che successivamente alle date di riferimento delle sopra richiamate Relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale non si sono verificati eventi che

abbiano inciso in modo significativo sul valore del patrimonio dell'Associazione.

Il Presidente continua rendendo edotta l'assemblea che la Fondazione verrà denominata "FONDAZIONE ENACTUS ITALIA ETS ". Essa avrà sede legale nel comune di Trento (TN), via Carlo Dordi n. 8.

Il Presidente prosegue illustrando ai partecipanti quali saranno gli scopi e le attività della Fondazione e precisamente:

la Fondazione, assolutamente senza scopo di lucro, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività principalmente in alcuni settori di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (da qui CTS), e precisamente:

- educazione, istruzione, formazione e orientamento professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- formazione universitaria, post-universitaria, professionalizzante, tecnico superiore, scolastica ed extra universitaria/curriculare, con finalità di integrazione culturale, multisettoriale e interdisciplinare (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lett. i);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lett. u);
- promozione della cultura della legalità (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS; promozione delle pari opportunità; delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, N. 53 (lett. w).

La Fondazione, a titolo esemplificativo, potrà indire annualmente bandi rivolti a studenti universitari, iscritti a istituti tecnici/tecnologici superiori e scuole superiori, neolaureati o dottorandi per l'elaborazione di progetti con potenziale imprenditoriale, corredati delle opportune analisi e piani per la loro realizzazione pratica, che specifichino la finalità di sostenibilità sociale e/o ambientale perseguita, nell'ambito di quelle proprie della Fondazione e che mirino a realizzare dei miglioramenti concreti nel settore prescelto. Tra questi potranno essere selezionati i progetti migliori, che la Fondazione potrà in vario modo supportare.

La Fondazione potrà inoltre aprire opportunità di accelerazione di selezionati progetti con potenziale imprenditoriale da accompagnare in un'ulteriore fase di sviluppo, mettendo a disposizione risorse e relazioni funzionali all'avvicinamento di tali progettualità ai propri ambiti socio-economici di

riferimento.

Anche in relazione alle attività appena sopra descritte, la Fondazione potrà assumere partecipazioni non di controllo in enti anche aventi fine di lucro (in particolare, ma non esclusivamente, start-up e PMI innovative) le cui attività siano state sostenute o comunque siano affini alle finalità proprie della Fondazione.

Per il raggiungimento, più in generale, dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, di co-programmazione, di co-progettazione, di accreditamento, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi; inoltre potrà promuovere, divulgare e qualificare le proprie attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

La Fondazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 (ed ogni altro applicabile) del CTS - può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, in conformità ai criteri e limiti stabiliti dallo stesso art. 6 CTS.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7 CTS, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare.

La decisione di Trasformazione, per volontà delle parti, vedrà assumere la qualifica di Fondatore Originario la "FONDAZIONE CARITRO CASSA DI RISPARMIO TRENTO E ROVERETO", mentre le società "ELIS INNOVATION HUB S.R.L." e "NEXT4INTERNATIONAL S.R.L." a socio unico sono fin d'ora ammesse quali Partecipanti ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto. Su decisione del Fondatore potranno essere qualificate ed assumere la veste di Fondatori Equiparati.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Non spetta loro alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dal Fondatore, che ne designa il Presidente, previa determinazione del relativo numero. Il Fondatore può scegliere uno o più membri tra i Partecipanti Sostenitori sentito il parere della eventuale relativa Commissione e/o indicati dal Comitato dei Fondatori. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Fondatore nomina i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

I Consiglieri rimangono comunque in carica per "prorogatio" fino all'avvenuta nomina da parte del Fondatore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

e del Comitato dei Fondatori. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e la rappresentanza esterna della Fondazione spettano al Vice Presidente.

Il Presidente passa quindi a dare conto del testo di statuto che regolerà la vita della Fondazione.

Infine, il Presidente precisa che la trasformazione proposta, avendo come ente di destinazione una Fondazione, deve considerarsi eterogenea, con la conseguente applicabilità dell'art. 2500 – novies c.c., e relativa sospensione della sua efficacia al decorso del termine di sessanta giorni dalla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), senza che sia proposta opposizione dai creditori ai sensi e con gli effetti della norma appena richiamata.

Dopo adeguato confronto il Presidente chiede, perciò, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, il Presidente invita, quindi, gli associati ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso in forma verbale:

- con il voto favorevole di tutti i partecipanti;
- con nessun voto contrario;
- con nessun astenuto;

d e l i b e r a

1) di trasformare, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, dell'art. 42 bis C.C. e della normativa in materia, l'Associazione "ENACTUS ITALIA ONLUS" nella Fondazione denominata "FONDAZIONE ENACTUS ITALIA ETS", che avrà sede legale nel comune di Trento, via Dordi n. 8. Per espressa unanime volontà dei partecipanti, la FONDAZIONE CARITRO CASSA DI RISPARMIO TRENTO E ROVERETO" assume la veste di Fondatore Originario, mentre le società associate "ELIS INNOVATION HUB S.R.L." e "NEXT4INTERNATIONAL S.R.L." a socio unico assumono fin d'ora la qualifica di Partecipanti.

La Fondazione, assolutamente senza scopo di lucro, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, richiamandosi qui tutto quanto sopra al riguardo precisato dal Presidente e meglio integrato nello statuto infra allegato.

2) di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dal Presidente; il testo di statuto, si allega al presente atto sotto la lettera "**D**", per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Il Fondatore nomina quale organo amministrativo della Fondazione un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri nominati nelle persone di:

- **DI CRISTINA DANIELE** nato a Trento il giorno 5 novembre 1971, con domicilio in Vallelaghi (TN), frazione Terlago, via A. Degasperi n. 29/A Codice Fiscale DCR DNL 71S05 L378I, cittadino italiano;

- Presidente -

- **DE NICOLA ALESSANDRO** nato a Milano il giorno 23 ottobre 1961, con domicilio in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 6, Codice Fiscale DNC LSN 61R23 F205N, cittadino italiano;

- **FLORIS PAOLA LUCIA** nata a Rho (MI) il giorno 6 dicembre 1969, con

domicilio in Nerviano (MI), via Torino n. 6, Codice Fiscale FLR PLC 69T46 H264H, cittadina italiana;

- **IORI MICHELE** nato a Trento il giorno 31 agosto 1973, con domicilio in Trento, Piazza Vicenza n. 8, Codice Fiscale RIO MHL 73M31 L378W, cittadino italiano;

i quali, presenti, accettano la nomina, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza quali previste dall'art. 2382 C.C., o da altre norme di legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro U.E., chiedendo, ai sensi dell'art. 2383 IV comma C.C., l'iscrizione della propria nomina nel RUNTS e delegando ad espletare l'adempimento me Notaio;

- **CERESA MARCO** nato a Bosisio Parini (LC) il giorno 8 agosto 1961, con domicilio in Oggiono (LC), via Vittorio Veneto n. 39/1, Codice Fiscale CRS MRC 61M08 B081P, cittadino italiano;

- **LUNELLI CAMILLA** nata a Trento il giorno 30 agosto 1975, con domicilio in Trento, via della Resistenza n. 56, Codice Fiscale LNL CLL 75M70 L378A, cittadina italiana;

4) Il Fondatore nomina un Organo di controllo monocratico nella persona di:

- **MENGHINI MICHELE**, nato a Trento il giorno 2 aprile 1977, residente in Trento, via del Capitello n. 1, Codice Fiscale MNG MHL 77D02 L378K, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 618/A e al Registro dei Revisori Legali di cui al D.M. 14/06/2011 al n. 163099;

5) l'assemblea ulteriormente delibera di richiedere l'iscrizione della risultante Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nella Sezione "Altri Enti del Terzo Settore";

6) di dare atto che è opportuno riconoscere alla deliberata trasformazione natura di trasformazione eterogenea, con conseguente sospensione della sua efficacia al decorso del termine di sessanta giorni dalla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), senza che sia proposta opposizione dai creditori ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2500 – novies c.c., incaricando l'organo amministrativo a dare adeguata comunicazione ai creditori della deliberata trasformazione;

7) di chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000;

8) di attribuire al Presidente pro tempore della Fondazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale e/o di mero adeguamento alle norme inderogabili del CTS, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS) ed al fine del conseguimento della personalità giuridica, eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse.

Il Presidente dichiara che l'Associazione non è titolare di beni immobili né beni mobili registrati.

A questo punto le società associate "ELIS INNOVATION HUB S.R.L." e "NEXT4INTERNATIONAL S.R.L." a socio unico chiedono di assumere la qualifica e le prerogative di Fondatori Equiparati. Il Fondatore, subordinatamente all'iscrizione del presente verbale nel RUNTS e alla sua successiva efficacia, dichiara di accogliere tale istanza, riconoscendo alle società associate "ELIS INNOVATION HUB S.R.L." e "NEXT4INTERNATIONAL S.R.L." a socio unico la qualifica di Fondatore Equiparato, con tutti i doveri e

le prerogative spettanti al Fondatore Originario, salvo i poteri e le prerogative esclusivamente di competenza del Fondatore Originario previste dallo statuto.

Io Notaio, preso atto della Relazione del Revisore legale come sopra allegata sotto la lettera "C" e della successiva dichiarazione del Presidente (di non sopravvenienza di eventi che ne possano alterare le risultanze) attesto la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS ai fini del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara che l'assemblea viene chiusa alle ore 9.00.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto l'ammontare del patrimonio netto dell'Associazione "ENACTUS ITALIA ONLUS" ammonta ad euro 52.032,00 (cinquantaduemilatrentadue virgola zero zero).

Il presente atto viene da me Notaio letto, presenti i testimoni, al presidente, dallo stesso approvato, e viene dai testimoni e da me Notaio sottoscritto.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, consta di sette facciate di due fogli.

F.to Gioia Brunel teste

F.to Paola Spada teste

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

**Relazione illustrativa del Consiglio Direttivo di ENACTUS ITALIA ONLUS sulla
situazione patrimoniale al 30 giugno 2024 ai fini della trasformazione in
Fondazione di Partecipazione ETS**

ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 2 Codice civile

Signori Soci, la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 42 bis comma 2 C.c., è volta a illustrare le voci della situazione patrimoniale e del rendiconto di gestione, aggiornati alla data del 30 giugno 2024, nell'ambito dell'operazione di trasformazione dell'Associazione ENACTUS ITALIA ONLUS in Fondazione di partecipazione ETS. Come previsto dal secondo comma del succitato articolo, in calce ai dati economico-patrimoniali viene esposto, quale dettaglio delle voci indicate nei prospetti del bilancio infrannuale, l'elenco dei creditori aggiornato al 30 giugno 2024.

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30-06-2024

Di seguito si espone la situazione patrimoniale al 30-06-2024 dell'Associazione ENACTUS ITALIA ONLUS come da risultanze contabili

ATTIVO	205.994,00
IMMOBILIZZAZIONI	54.505,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.505,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE	151.453,00
CREDITI	106.861,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.592,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	36,00
TOTALE	205.994,00

PASSIVO	205.994,00
PATRIMONIO NETTO	52.032,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	12.500,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	58.255,00
DEBITI	38.212,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.995,00
TOTALE	205.994,00

Come sopra evidenziato, il Patrimonio Netto contabile dell'Associazione a questa data ammonta ad **Euro 52.032,00** ed è così costituito:

PATRIMONIO NETTO	52.032,00
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	80.001,00
PATRIMONIO VINCOLATO	2.126,00

- Riserve statuarie	-
- Riserve vincolate destinate da terzi	2.126,00
PATRIMONIO LIBERO	21.184,00 -
- Riserve di utili o avanzi di gestione	21.183,00 -
- Altre riserve	1,00 -
DISAVANZO D'ESERCIZIO	8.911,00 -
TOTALE	52.032,00

Dal punto di vista finanziario le disponibilità finanziarie al 30-06-2024 sono pari ad Euro **44.592,00**, così costituite:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.592,00
CASSA CONTANTI	79,00
BANCA C/CORRENTE	44.513,00

Di seguito viene esposto il conto economico come evidenza del risultato economico del bilancio infrannuale al 30-06-2024

ONERI E COSTI	
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	139.520,00
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci di attività di interesse generale	3.366,00
- Costi per servizi di attività di interesse generale	41.368,00
- Costi per il godimento di beni di terzi da attività di interesse generale	81,00
- Costi per il personale da attività di interesse generale	82.466,00
- Ammortamenti da attività di interesse generale	233,00
- Accantonamenti per rischi ed oneri da attività di interesse generale	-
- Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale	12.006,00
PROVENTI E RICAVI	
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	21.815,00
- Erogazioni liberali	21.812,00
- Proventi del 5 per mille	-
- Altri ricavi, rendite e proventi da interesse generale	3,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	117.705,00 -
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	108.794,00
- Proventi da raccolta fondi abituali	108.794,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	108.794,00
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	8.911,00 -

ELENCO CREDITORI al 30-06-2024

Di seguito si espone l'elenco dei creditori al 30-06-2024

DEBITI	
DEBITI VERSO BANCHE	741,00
- Banca c/corrente	741,00

DEBITI VERSO FORNITORI	11.360,00
- Samuele Società Cooperativa Sociale	4.005,00
- MPM S.a.s. di Antonucci Marco & C.	42,00
- Predeval S.r.l.	3.000,00
- TMF Management Italy S.r.l.	385,00
- Socialfare I.S. S.r.l.	2.349,00
- Helios Guzzi S.r.l.	17,00
- Ikne S.r.l.	1.562,00
DEBITI TRIBUTARI	5.762,00
- Erario c/ritenute lavoro dipendente e assimilato	4.809,00
- Erario c/ritenute lavoro autonomo, agenti e rappresentanti	840,00
- Erario c/imposta sostitutiva su T.F.R.	113,00
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	6.304,00
- Enti previdenziali e assistenziali vari	43,00
- INPS dipendenti	6.260,00
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	13.945,00
- Personale c/arrotondamenti	2,00
- Dipendenti c/retribuzioni differite	13.943,00
ALTRI DEBITI	100,00
- Debiti diversi verso terzi	100,00
TOTALE	38.212,00

Certi di aver compiutamente informato le SS LL, Con l'occasione si porgono

Cordiali saluti

Per l'Associazione ENACTUS ITALIA ONLUS

Il Legale Rappresentante *pro tempore*

Di Cristina Daniele



Certifico io sottoscritta dott.ssa ELIANA MORANDI Notaio in Trento - con studio ivi in Via Torre Verde n. 25, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di tre facciate su due fogli, è conforme all'originale informatico firmato digitalmente in data 30 luglio 2024 da Daniele Di Cristina, la cui firma digitale, validità e vigenza sono state da me certificate in conformità alle norme di legge.

Trento via Torre Verde n. 25, il giorno trentuno luglio duemilaventiquattro.



**Relazione illustrativa del Consiglio Direttivo di ENACTUS ITALIA ONLUS sulla
“Proposta di trasformazione dell'Associazione non riconosciuta ENACTUS
ITALIA ONLUS in Fondazione di Partecipazione ETS”**

ai sensi dell'articolo 2500 sexies, comma 2 Codice civile

Signori Soci, la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 2500 sexies comma 2 C. c. e volta a illustrare la proposta di trasformazione dell'Associazione ENACTUS ITALIA ONLUS in Fondazione di partecipazione ETS che sarà.

La trasformazione, disciplinata ex articolo 42 bis comma 2 C.c., nonché le modifiche statutarie connesse saranno poste all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 13, comma 2 dello Statuto. che sarà convocata per il giorno 31 luglio 2024 e che richiederà, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

La presente relazione viene messa a disposizione dei soci, mediante deposito presso la sede sociale, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 2500 sexies comma due codice civile.

1. Motivazioni della proposta

La proposta di trasformare ENACTUS ITALIA ONLUS (d'ora in poi anche ENACTUS) da Associazione non riconosciuta in Fondazione di Partecipazione ETS nasce dalla recente riforma del terzo settore avviata con la Legge Delega n. 106/2016 successivamente attuata attraverso il D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi anche il Codice del Terzo Settore o in sigla CTS), in virtù del quale gli enti non profit sono chiamati ad effettuare valutazioni di opportunità circa l'ingresso nel terzo settore.

Nel caso specifico delle ONLUS, la cui legge di riferimento (artt. 10 e ss. D.Lgs. n. 460/1997) verrà abrogata dalla a partire dall'esercizio successivo a quello in cui interverrà l'autorizzazione da parte della Commissione Ue sulle nuove norme fiscali (Titolo X del CTS) – essendo ormai pienamente operativo dal 23 novembre 2022 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi in sigla RUNTS) – appare evidentemente obbligatorio procedere con un adeguamento statutario e organizzativo al fine di conformarsi alle nuove disposizioni inderogabili del CTS.

A rafforzare la necessità di una valutazione in merito sia all'adeguamento statutario che alla conseguente iscrizione al RUNTS, è previsto per le Onlus che non provvederanno agli adempimenti sopra descritti, entro la data del 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea relativa al nuovo regime fiscale, l'obbligo alla devoluzione del patrimonio, nei limiti dell'incremento verificatosi nel periodo di detenzione della qualifica di ONLUS.



Tali circostanze hanno indotto il Consiglio Direttivo a valutare la scelta di una forma giuridica che permetta in primo luogo di garantire continuità e solidità alla gestione e all'amministrazione dell'ente nonché di mantenere tutti i benefici anche fiscali previsti a favore dei *partner* sostenitori, il cui apporto è fondamentale per la continuazione e lo sviluppo dell'attività di Enactus.

Ulteriore elemento è quello della responsabilità per le obbligazioni contratte dall'ente con i terzi e la necessità di adottare una forma giuridica che permetta di individuare in modo preciso e controllato l'entità del patrimonio posto a garanzia degli *stakeholders* (in particolare i *partner* sostenitori e accademici). I dati della situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, illustrata ex articolo 42-bis, comma 2 C.c. (a cui si rinvia per approfondimenti), evidenziano la disponibilità di risorse patrimoniali pari ad euro 52.032 di cui liquide e disponibili per euro 44.592 e dunque ampiamente capienti rispetto al requisito di patrimonio minimo di euro 30.000 posto dall'articolo 22 del CTS per le Fondazioni.

Alla luce di questo scenario, stante anche l'espresso riconoscimento operato dal legislatore con l'introduzione dell'articolo 42 bis C.c., della possibilità per gli enti non profit di effettuare operazioni straordinarie quali la trasformazione, la fusione o la scissione, in data 19 aprile 2024 il Consiglio Direttivo di Enactus ha deliberato di avviare l'iter per la trasformazione eterogenea da Associazione non riconosciuta in Fondazione di Partecipazione iscritta al RUNTS.

2. Effetti della proposta

Con la trasformazione dell'Associazione ENACTUS ITALIA ONLUS in Fondazione di partecipazione ETS (d'ora in poi la Fondazione) Si evidenziano i seguenti effetti.

Finalità e oggetto sociale

La Fondazione sarà caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro e con lo scopo esclusivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di esclusivo principale delle seguenti attività di interesse generale individuate ai sensi dell'articolo 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione, formazione e orientamento professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria, post-universitaria, professionalizzante, tecnico superiore, scolastica ed extra universitaria/curriculare, con finalità di integrazione culturale, multisettoriale e interdisciplinare;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

v) promozione della cultura della legalità;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità; delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, N. 53.

Entro le previsioni normative sopra descritte potrà trovare continuità l'attività finora svolta, in particolare la promozione di bandi rivolti a studenti universitari, istituti tecnici superiori e scuole superiori, neolaureati e dottorandi per l'elaborazione di progetti con potenziali imprenditoriali con specifiche finalità di sostenibilità sociale e/o ambientale. La Fondazione potrà inoltre aprire opportunità di accelerazione di selezionati progetti con potenziale imprenditoriale da accompagnare in un'ulteriore fase di sviluppo, mettendo a disposizione risorse e relazioni funzionali all'avvicinamento di tali progettualità ai propri ambiti socio-economici ed anche mediante l'assunzione di partecipazioni non di controllo in enti (in particolare start-up e PMI innovative) che svolgono attività affini alle finalità proprie della Fondazione.

Per l'attività la Fondazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari la cui disciplina è contenuta negli articoli 17 e 18 del CTS.

Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale

La trasformazione in fondazione di partecipazione comporterà per ENACTUS l'adozione della personalità giuridica con la conseguente autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, per le obbligazioni contratte con i terzi *stakeholder*, successivamente all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, opererà la garanzia del patrimonio dell'Ente e non più quella personale dei soggetti che agiscono in nome per conto della Fondazione (cfr. articolo 22 comma 7 del CTS).

Tale circostanza renderà di fatto la struttura più solida agli occhi dei vari *stakeholder* anche in virtù dell'esistenza di un patrimonio sempre destinato ad uno scopo e legato in modo definitivo al raggiungimento delle finalità dell'ente, da perseguirsi sotto la vigilanza e il controllo di legittimità sia dell'autorità governativa (tramite l'Ufficio Territoriale del RUNTS) sia dell'organo di controllo che verrà obbligatoriamente nominato ai sensi dell'articolo 30 del CTS.

L'articolo 42 bis C.c. rinvia all'articolo 2500 quinquies il quale prevede che *“la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500 [iscrizione dell'atto di trasformazione al RUNT e richiesta di cancellazione dall'anagrafe ONLUS come da comunicato*



Agenzia delle Entrate di data 28 marzo 2022], se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Tale consenso si presume se i creditori ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata [...] non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.”

Normativa fiscale

Dal punto di vista fiscale la trasformazione illustrata non comporta alcun aggravio in termini di imposte dirette in quanto viene effettuata in regime di neutralità fiscale stante la medesima destinazione delle poste di bilancio alle attività istituzionali dell'ente scontando altresì agevolazioni fiscali per l'imposta di registro che si applicherà in misura fissa tutto la trasformazione avverrà nel rispetto del principio di continuità dei valori contabili e non farà emergere alcun plusvalore fiscalmente civilisticamente rilevante.

La Fondazione ETS niente tra i soggetti che possono beneficiare dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1 DPCM 23 luglio 2020 emanato in attuazione del D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017).

Degli articoli 82 comma 1 e 83 CTS sono previste detrazioni deduzioni per le erogazioni liberali effettuata da persone fisiche, enti e società a favore degli Enti del Terzo Settore permanendo per i *partner* sostenitori la possibilità di fruire di benefici fiscali in conseguenza dei loro apporti.

Fondatori e Partecipanti

La Fondazione è originata dai Fondatori o Fondatori originari che possono essere persone giuridiche, enti di ogni genere e persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione dell'Ente.

Lo Statuto della Fondazione prevederà anche la possibilità per i Fondatori o i Fondatori Originari di ammettere a far parte del Comitato dei Fondatori anche uno o più dei successivi Partecipanti (c.d. Partecipanti equiparati o Fondatore Equiparato) con la precisazione di quali doveri e prerogative spettanti e fondatori originari vengono riconosciuti al Fondatore Equiparato.

Alle attività della Fondazione potranno affiancarsi, con diverse modalità e prerogative, dei Partecipanti, vale a dire soggetti (fisici o legali) che condividono le finalità perseguite dalla Fondazione ed intendono collaborare realizzarle con variegati apporti di beni e servizi o anche solo apporti consulenziali ed esperienziali. Tali Partecipanti potranno quindi, in base al tipo di apporto che daranno alla Fondazione, essere distinti in categorie.

Normativa civilistica ed efficacia della trasformazione

Dal punto di vista civilistico, il legislatore rimanda all'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni civilistiche già dettate sul tema per le società di capitali (articolo 2498 C.c. e seguenti). In particolare si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2498 C.c. la Fondazione conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione (l'Associazione non riconosciuta).

L'articolo 2500 C.c. che regola in generale l'istituto giuridico della trasformazione prevede che l'atto di trasformazione stesso sia assoggettato alla disciplina formale e contenutistica valida per la tipologia di ente trasformato (la Fondazione) e a tutti gli adempimenti necessari alla pubblicazione della cessazione dell'ente trasformando (l'Associazione non riconosciuta). Per quanto attiene alla trasformazione eterogenea, l'articolo 42 bis C.c. rinvia all'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter comma 2, 2500 quinquies e 2500 novies C.c. Quest'ultimo prevede che la trasformazione eterogenea abbia effetto dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari [...] salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso [...].

Il Consiglio Direttivo ha predisposto, ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 2 C.c., una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione non riconosciuta ENACTUS ITALIA ONLUS aggiornata al 30 giugno 2024 contenente l'elenco dei creditori (a cui si rinvia per eventuali approfondimenti).

Patrimonio minimo

Con la trasformazione dell'Associazione in Fondazione ETS e la conseguente iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 22 del CTS, la Fondazione acquista la personalità giuridica. Per il conseguimento della personalità giuridica, l'articolo 22 comma 4 del CTS prevede per le fondazioni, la sussistenza del requisito del patrimonio minimo composto da somme liquide e disponibili non inferiori a 30.000 euro. Nel medesimo comma 4 viene previsto che *“se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”*. L'art. 18 del D.M. MLPS n. 106 del 15 settembre 2020 ha stabilito le procedure da seguire per le associazioni non riconosciute e non iscritte al RUNTS prive della personalità giuridica che intendono acquisirla con rinvio a quanto previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto (che al comma 6 prevede l'applicazione, in quanto compatibile della sopra descritta disciplina agli atti di trasformazione [...] ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile, che prevedano la costituzione di ETS con personalità giuridica). La circolare del MLPS n. 9 del 21 aprile 2022 condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo ha pertanto predisposto una situazione patrimoniale dell'Associazione ENACTUS ITALIA ONLUS alla data del 30 giugno 2024 che evidenzia la disponibilità di risorse patrimoniali pari ad euro 52.032 e disponibilità liquide per euro 44.592 e dunque ampiamente capienti rispetto al requisito di patrimonio minimo di euro 30.000 posto dall'articolo 22 del CTS per le Fondazioni. Sulla succitata situazione patrimoniale il Consiglio Direttivo ha richiesto il rilascio di attestazione giurata da parte di un revisore legale iscritto nell'apposito registro tenuto presso il MEF (alla quale si rinvia per eventuali approfondimenti).



Certi di aver compiutamente informato le SS LL, con l'occasione si porgono

Cordiali saluti

Per l'Associazione ENACTUS ITALIA ONLUS

Il Legale Rappresentante *pro tempore*

Di Cristina Daniele

Certifico io sottoscritta dott.ssa ELIANA MORANDI Notaio in Trento - con studio ivi in Via Torre Verde n. 25, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di sei facciate su tre fogli, è conforme all'originale informatico firmato digitalmente in data 30 luglio 2024 da Daniele Di Cristina, la cui firma digitale, validità e vigenza sono state da me certificate in conformità alle norme di legge.
Trento via Torre Verde n. 25, il giorno trentuno luglio duemilaventiquattro.



DICHIARAZIONE DEL REVISORE

relativa alla situazione patrimoniale dell'associazione:

ENACTUS ITALIA ONLUS

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Qualificazione ai sensi del codice del Terzo Settore NON ISCRITTA AL RUNTS

La sottoscritta Camillo Giulia, nata a Cles (TN) il 10/11/1988 e domiciliata in Trento (TN), Via Matteotti n. 3, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n°738/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 04/06/2018 al n° 180008 pubblicato sulla G.U. n° 51 del 29/06/2018

ha provveduto

all'esame della situazione contabile al 30/06/2024, redatta allo scopo con la sua documentazione di supporto e delle risultanze contabili dell'Associazione "ENACTUS ITALIA ONLUS" al fine di attestare la consistenza finanziaria e patrimoniale della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Sulla base di quanto constatato e verificato dall'esame dei documenti

risulta

che dal bilancio infrannuale appositamente redatto alla data del 30/06/2024 emerge un Patrimonio Netto contabile dell'Associazione a questa data ammontante ad **euro 52.032** e così costituito:

PATRIMONIO NETTO

I	Fondo di dotazione dell'Ente	80.001
II	Patrimonio vincolato	
	1) Riserve statutarie	0
	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0
	3) Riserve vincolate destinate da terzi	2.126
III	Patrimonio libero	
	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	- 21.183
	2) Altre riserve	- 1
IV	Disavanzo d'esercizio	- 8.911
	Totale patrimonio netto	52.032

Il totale dell'attivo è pari ad Euro 205.994 così costituito:

Immobilizzazioni materiali	Euro	4.505
Immobilizzazioni finanziarie	Euro	50.000
Attivo circolante		
Crediti	Euro	106.861
Disponibilità liquide	Euro	44.592
Ratei e risconti attivi	Euro	36
Totale	Euro	205.994



Il totale del passivo è pari ad Euro 205.994 così costituito:

Patrimonio Netto	Euro	52.032
Fondi per rischi e oneri	Euro	12.500
Trattamento di fine rapporto subordinato	Euro	58.255
Debiti	Euro	38.212
Ratei e risconti attivi	Euro	44.995
Totale	Euro	205.994

Dal punto di vista finanziario le disponibilità liquide al 30/06/2024 sono pari complessivamente ad Euro 44.592, così costituite:

Cassa contanti	Euro	79
Banca c/corrente	Euro	44.513
Totale	Euro	44.592

A conclusione delle verifiche effettuate quindi

si attesta

la corretta compilazione della succitata situazione patrimoniale dell'ente e che alla data del 30/06/2024 l'Associazione "ENACTUS ITALIA ONLUS" possiede una dotazione patrimoniale netta positiva superiore ad euro 30.000 (euro trentamila).

In fede

Trento, lì 29/07/2024

Dott.ssa Camillo Giulia





Notai Trentini Riuniti

REINA RIVIECCIO

VANGELISTI

ZANOLINI MORANDI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trento n. 39331 del 10/09/2009

Repertorio n. 6921

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove luglio duemilaventiquattro, in Trento, nel mio Studio.

29 luglio 2024

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **CAMILLO GIULIA**, nata a Cles (TN) il giorno 10 novembre 1988, con
domicilio in Trento (TN), via Matteotti n. 3, Codice Fiscale CML GLI 88S50
C794R, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Trento e Rovereto al n° 738/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al
Decreto Ministeriale del 04/06/2018 al n° 180008.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
presenta la relazione da lei redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22
del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge la comparente, la quale
presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere
bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far
conoscere la verità".

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me
Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto alla
comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio.

F.to Giulia Camillo

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Eliana MORANDI

Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

emorandi@notariato.it

Allegato D al rep. n. 6922/5336

**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
STATUTO**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 – Denominazione - Utilizzo della locuzione Ente del terzo Settore o ETS

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile e del D.Lgs 117/2017 (CTS), la FONDAZIONE di partecipazione denominata "Fondazione Enactus Italia ETS".

Il presente statuto è, altresì, redatto ai sensi ed in conformità delle direttive di prassi e norme sussidiarie di ogni grado già emanate in relazione al Decreto legislativo 460/1997; con riferimento particolare, ma non solo, a: Circ. Min.Fin. 168/1998; Ris. AdE 164/2004; Ag. Terzo Settore 4/10/2010; Circ. AdE 38/2011).

A decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (da qui RUNTS) la locuzione "ETS", insieme con l'indicazione del numero di iscrizione, dovrà essere inserita nella denominazione sociale e dovrà essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dall'italiano.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Trento.

Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS, si precisa che il suo indirizzo è in via Carlo Dordi n. 8. Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

ART. 3 – Finalità

La Fondazione, assolutamente senza scopo di lucro, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale come meglio infra precisato.

ART. 4 – Oggetto (Scopo, finalità e attività)

La Fondazione svolge la propria attività principalmente in alcuni settori di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (da qui CTS), e precisamente:

- educazione, istruzione, formazione e orientamento professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- formazione universitaria, post-universitaria, professionalizzante, tecnico superiore, scolastica ed extra universitaria/curriculare, con finalità di integrazione culturale, multisettoriale e interdisciplinare (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lett. i);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lett. u);
- promozione della cultura della legalità (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS; promozione delle pari opportunità; delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, N. 53 (lett. w).

La Fondazione, a titolo esemplificativo, potrà indire annualmente bandi rivolti a studenti universitari, iscritti a istituti tecnici/tecnologici superiori e scuole superiori, neolaureati o dottorandi per l'elaborazione di progetti con potenziale imprenditoriale, corredati delle opportune analisi e piani per la loro realizzazione pratica, che specifichino la finalità di sostenibilità sociale e/o ambientale perseguita, nell'ambito di quelle proprie della Fondazione e che mirino a realizzare dei miglioramenti concreti nel settore prescelto. Tra questi potranno essere selezionati i progetti migliori, che la Fondazione potrà in vario modo supportare.

La Fondazione potrà inoltre aprire opportunità di accelerazione di selezionati progetti con potenziale imprenditoriale da accompagnare in un'ulteriore fase di sviluppo, mettendo a disposizione risorse e relazioni funzionali all'avvicinamento di tali progettualità ai propri ambiti socio-economici di riferimento.

Anche in relazione alle attività appena sopra descritte, la Fondazione potrà assumere partecipazioni non di controllo in enti anche aventi fine di lucro (in particolare, ma non esclusivamente, start-up e PMI innovative) le cui attività siano state sostenute o comunque siano affini alle finalità proprie della Fondazione.

Per il raggiungimento, più in generale, dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, di co-programmazione, di co-progettazione, di accreditamento, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi; inoltre potrà promuovere, divulgare e qualificare le proprie attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

La Fondazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 (ed ogni altro applicabile) del CTS - può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, in conformità ai criteri e limiti stabiliti dallo stesso art. 6 CTS.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7 CTS, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

ART. 5 – Ambito territoriale

La Fondazione opera in Italia e all'estero e potrà istituire sedi secondarie, uffici locali o qualsiasi altro tipo di struttura territoriale.

ART. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; a questo riguardo si intende qui richiamato integralmente quanto previsto al riguardo dall'articolo 8 del CTS.

ART. 7 – Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

ART. 8 – Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto dall'art. 17, 4 comma CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III – FONDATORI, PARTECIPANTI ED ORGANI

ART. 9 – Fondatori e Partecipanti

Sono Fondatori le persone giuridiche, gli enti di ogni genere e le persone

fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Partecipanti tutte le persone fisiche o giuridiche o enti di ogni genere, anche non riconosciuti che, successivamente all'atto costitutivo, verranno ammesse come tali.

Per essere riconosciuti Partecipanti occorre presentare domanda scritta al Comitato dei Fondatori che delibera (in virtù delle richieste presentate e nei termini di cui al comma seguente) l'ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole di almeno i **quattro quinti** dei componenti.

La delibera di ammissione o di negazione deve essere comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 10 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Fondatore o i Fondatori originari (storici);
- il Comitato dei Fondatori (che comprende i Fondatori Originari ed i Fondatori Equiparati);
- le Commissioni dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione, se nominato.

ART. 11 – Comitato dei Fondatori

Tutti i Fondatori Originari, se più di uno, costituiscono il Comitato dei Fondatori.

Il Fondatore o i Fondatori Originari possono ammettere a far parte del Comitato dei Fondatori anche uno o più dei successivi Partecipanti (c.d. Fondatori Equiparati); nel caso la decisione spetti al Comitato, esso delibera a maggioranza dei Fondatori Originari.

L'ammissione al Comitato dei Fondatori deve precisare quali dei doveri e delle prerogative spettanti ai Fondatori Originari vengono riconosciuti al Fondatore Equiparato.

Ogni membro del Comitato dei Fondatori, diverso dalle persone fisiche, nomina, sostituisce e revoca, secondo le proprie norme interne, la persona fisica per rappresentarlo con pieni poteri nel Comitato dei Fondatori.

Ogni variazione del rappresentante nel Comitato dei Fondatori deve essere comunicata nel minor tempo possibile.

Al Fondatore, o se più di uno, al Comitato dei Fondatori, compete:

- la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e, se nominato, del Revisore legale;
- il riconoscimento della qualifica di Partecipante; a tale scopo il Fondatore o il Comitato dei Fondatori predispongono apposito Regolamento di partecipazione, che determini i requisiti e le prerogative dei Partecipanti, che possono altresì essere distinti in diverse categorie;
- proporre le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- annualmente esprimere un parere sull'andamento gestionale della Fondazione.

Restano in ogni caso esclusivamente di competenza del Fondatore o dei Fondatori Originari, senza che possano essere estesi ai successivi Fondatori Equiparati:

- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di amministrazione dopo

averne fissato il numero dei componenti entro il limite previsto dall'art. 14 del presente Statuto, designandone il Presidente;

- l'ammissione a far parte del Comitato dei Fondatori a favore di uno o più dei successivi Partecipanti (c.d. Fondatori Equiparati);
- l'eventuale esclusione di Fondatori Equiparati e Partecipanti;
- le modificazioni dello Statuto, nonché le deliberazioni straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c.;
- la indicazione dell'ente/degli enti del Terzo Settore ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante l'identità dei Fondatori e dei Partecipanti (con l'eventuale precisazione della loro ammissione al Comitato dei Fondatori) in essere, nonché un libro verbali riportante le delibere assunte di volta in volta dal Comitato dei Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori è convocato, almeno due volte all'anno, dal Presidente della Fondazione, anche se uscente, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Comitato dei Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori è convocato in forma scritta, anche via PEC o posta elettronica ordinaria (se privo di PEC).

La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente per posta o per via telematica.

Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito quando partecipi – in presenza o in audio-video collegamento - la maggioranza assoluta degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri Partecipanti.

Qualora un membro non possa partecipare al Comitato dei Fondatori può delegare esclusivamente un altro componente dello stesso.

Un componente del Comitato dei Fondatori non può essere portatore di più di una delega. I membri del Comitato dei Fondatori possono rinunciare al diritto di partecipare al Comitato stesso e a tutti i diritti connessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Fondazione.

Il diritto di partecipare al Comitato dei Fondatori non è trasmissibile né in caso di morte, né per atto tra vivi.

ART. 11 bis - Partecipanti

Alle attività della Fondazione possono affiancarsi – con diverse modalità e prerogative – dei Partecipanti, vale a dire soggetti (fisici o legali) che condividono le finalità perseguite dalla Fondazione ed intendono collaborare a realizzarle, con variegati apporti di beni, servizi o anche solo apporti consulenziali ed esperienziali.

I Partecipanti possono quindi, in base al tipo di apporto che danno alla Fondazione, essere distinti in categorie.

In particolare, è possibile, a titolo esemplificativo, prevedere una categoria di Partecipanti Sostenitori, alla quale afferiscano coloro che si impegnano ad apportare determinate somme annue o servizi di particolare natura; Partecipanti Accademici, che abbiano in senso ampio provenienza dal mondo accademico e che possano supportare attività svolte da soggetti che la Fondazione accompagna in percorsi tesi ad attuare progetti economici

rivolti a dare soluzioni pratiche ad esigenze sociali diffuse.

Un apposito Regolamento redatto dal Comitato dei Fondatori provvederà a specificare le diverse categorie con le correlate caratteristiche e prerogative, a cui può essere data evidenza sul sito della Fondazione.

ART. 12 - Commissioni dei Partecipanti

Le diverse categorie di Partecipanti, così come individuate dal Comitato dei Fondatori ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, si riuniranno in apposita Commissione omogenea (ad esempio Commissione dei Partecipanti Sostenitori, Commissione dei Partecipanti Accademici etc.), convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Comitato dei Fondatori, con funzioni consultive e di supporto.

ART. 13 - Perdita della qualifica di Fondatore Equiparato o di Partecipante

La qualifica di Fondatore Equiparato o di Partecipante si può perdere nei seguenti casi:

- per rinuncia, nel caso in cui il singolo Fondatore Equiparato o Partecipante manifesti alla Fondazione (con comunicazione inviata al suo Consiglio di Amministrazione) espressa volontà di non concorrere più fattivamente alla vita della Fondazione;
- per decadenza, determinata dal Fondatore, nel caso in cui ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di oggettiva impossibilità del Fondatore Equiparato o del Partecipante a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione.

I Fondatori Equiparati ed i Partecipanti possono essere esclusi dalla Fondazione in caso di gravissima violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto o per comportamenti che abbiano causato ingenti danni alla Fondazione e non coerenti con le finalità della stessa.

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Non spetta loro alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dal Fondatore, che ne designa il Presidente, previa determinazione del relativo numero. Il Fondatore può scegliere uno o più membri tra i Partecipanti Sostenitori sentito il parere della eventuale relativa Commissione e/o indicati dal Comitato dei Fondatori. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Fondatore nomina i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

I Consiglieri rimangono comunque in carica per "prorogatio" fino all'avvenuta nomina da parte del Fondatore.

ART. 15 – Nomina del Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16– Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la

gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

E' in sua facoltà emettere regolamenti interni per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, uno o più Consigli consultivi in relazione alle diverse attività che la Fondazione può svolgere, ed ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o a uno o più Consiglieri Delegati.

ART. 17– Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC o altra posta elettronica certificata che dovesse sostituirla, posta elettronica ordinaria o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio si riunisce – anche in audio video conferenza con le stesse modalità previste per il Comitato dei Fondatori - almeno quattro volte l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Non è ammessa la delega.

ART. 18 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Fondatori. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e la rappresentanza esterna della Fondazione spettano al Vice Presidente.

ART. 19 – Organo di Controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'Organo di Controllo, nominato dal Comitato dei Fondatori e dura in carica tre anni i i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di Organo collegiale esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

In ogni caso i componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell'ente.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme vigenti (ed in particolare, ma non solo, del CTS).

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può spettare un compenso

nell'ammontare stabilito dal Comitato dei Fondatori in sede di nomina, rispettando quanto previsto dall'art. 8 CTS.

ART. 20– Revisione legale dei conti

Il Comitato dei Fondatori deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del CTS.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

ART. 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale. In caso di esigenze particolari connesse all'attività e/o all'oggetto sociale, adeguatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del bilancio potrà essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare come previsto dall'art. 8 del CTS.

ART. 22 – Bilancio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 23 – Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del CTS, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida ministeriali ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

ART. 24 – Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c., purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono riservate al Fondatore, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa applicabile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio competente come previsto dall'art. 45 CTS**, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente.

Art. 26 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si richiama quanto previsto dall'art. 3 del CTS.

F.to Gioia Brunel teste
F.to Paola Spada teste
F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Eliana Morandi.